Comune di Aidone
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna

Ordinanza Sindacale n°08 del 28 luglio 2025

OGGETTO: Ordinanza concernente la disciplina dell'attività di intrattenimento musicale e la vendita di prodotti alcolici e bibite nel territorio del Comune di Aidone.

Il Sindaco

PREMESSO che:

- nel territorio comunale di Aidone sono presenti numerosi pubblici esercizi commerciali che durante il periodo estivo intrattengono il pubblico con attività musicale negli spazi esterni di loro pertinenza;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale regolamentare l'utilizzo dello spazio urbano al fine di favorire la vivibilità del centro urbano;
- occorre favorire la convivenza tra interessi divergenti costruendo un patto tra portatori di istanze talvolta configgenti e garantendo la tutela dei diritti alla vivibilità, al riposo, all'esercizio dell'attività economica ed allo svago notturno;
- si stanno predisponendo nel Centro Storico interventi di pedonalizzazione finalizzati ad una migliore fruibilità dello spazio pubblico e la regolamentazione delle concessioni di spazio pubblico agli esercizi commerciali;
- analogamente il Comune di Aidone si appresta ad adottare apposito regolamento per la zonizzazione acustica al fine di prevenire e comunque regolamentare l'inquinamento acustico;
- per attività di intrattenimento musicale si intende musica dal vivo, diffusione, sottofondo musicale;

CONSIDERATO che:

- nelle more dell'elaborazione dei predetti regolamenti si è ravvisata la necessità di tutelare i residenti dall'inquinamento acustico nelle ore notturne, regolamentando l'attività di intrattenimento musicale negli spazi aperti degli esercizi commerciali pubblici, attraverso la disciplina dell'orario in cui è concesso l'intrattenimento musicale negli spazi aperti della città, cercando di contemperare contrapposti interessi, entrambi meritevoli di tutela.
- risulta altresì necessario adottare efficaci provvedimenti preventivi rispetto ad alcuni comportamenti antigiuridici connessi alle suddette attività, comportanti degrado e disturbo alla quiete pubblica, i quali per altro possono ripercuotersi in modo rilevante sul livello globale di sicurezza urbana e sull'incolumità e salute pubblica, aumentando il senso di insicurezza percepito dalla cittadinanza, oltre che ad incidere concretamente in materia di igiene pubblica e più in genere sull'ordinario vivere civile;
- lo stesso sforzo deve nello stesso momento prodursi per il controllo della vendita delle bevande, correndo altrimenti il rischio di vanificare l'intervento disciplinare che intende attuarsi con la presente Ordinanza, consentendone la vendita secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;
- il fine ultimo del predetto intervento è, nello specifico, quello di prevenire il potenziale reato di disturbo della quiete pubblica, ove oggetto di tutela è proprio l'aspetto concernente la tranquillità dei cittadini ai quali è giusto assicurare un significativo e persistente beneficio, intendendo pertanto nei fatti limitarsi l'orario ove è possibile usufruire dell'intrattenimento musicale, cercando al contempo di regolamentare anche la vendita di prodotti alcolici e di bevande, nonché il loro utilizzo negli spazi aperti al pubblico, ricorrendo in tale ultimo caso a dei divieti mirati ad evitare potenziali situazioni di pericolo;
- la materia mediante Ordinanza contingibile e urgente ha una durata temporale limitata al periodo estivo ove si registrano i maggiori disagi per la collettività locale;
- la presente Ordinanza non si applica per i locali di pubblico spettacolo le cui autorizzazioni sono sottoposte alle valutazioni della Commissione di Vigilanza del Pubblico Spettacolo ed i cui orari sono stabiliti dalla Questura, alla quale comunque rimangono sottoposte;

VISTI:

- l'art.659 c.p.;
- il Regio Decreto n°773/1931 art.100, nonché l'art.120 del t.u.l.p.s.;

- la Legge n°447/1995 art.8
- il D.P.C.M. 01/03/1991, il D.P.C.M. 14/11/1997 ed il D.P.C.M. 16/4/1999 n°215;
- il Decreto Legislativo n°267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legge n°117/2007 art.6 aggiornato con Legge n°120/2010;
- il Decreto Legge n°92/2008;
- il Decreto Ministeriale 05/08/2008;
- la Legge n°94/2009 art.3;
- il Decreto Legislativo n°59/2010;
- il Decreto Presidente della Repubblica n°227/2011;
- il Decreto Legge n°05/2012 e la Legge n°35/2012;

Con i poteri conferiti dalla legge,

ORDINA

Disciplina degli orari

A far data dal 1° al 30 Agosto 2025 ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, ai titolari di circoli e/o associazioni culturali, per tutti quegli esercizi commerciali abilitati alla vendita da asporto per il consumo sul posto e comunque per tutti quegli esercizi ove all'attività principale si accompagnano emissioni sonore.

SI CONSENTE

l'attività di intrattenimento musicale nelle aree esterne di rispettiva pertinenza, legittimamente occupate, nei giorni feriali fino alle ore 01,00.

Nei giorni di venerdì, sabato, festivi e prefestivi fino alle ore 02,00.

Negli spazi interni le medesime attività, secondo gli individuati giorni di calendario, sono autorizzate negli orari come sopra determinati.

Prescrizioni da rispettare

Durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento disciplinata dal presente provvedimento, i titolari degli esercizi commerciali, come sopra individuati, dovranno procedere a:

a) osservare scrupolosamente la normativa e le disposizioni introdotte dalla presente Ordinanza in materia di inquinamento acustico;
b) rispettare le norme in materia di inquinamento acustico secondo i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature idonee a limitare la potenza della sorgente sonora. In ogni caso l'attività musicale in spazio esterno non potrà superare i 70 (dB) fino alle ore 22,00 ed i 60 (dB) dalle ore 22,00 e fino al limite orario come sopra individuato. Sarà fatta eccezione per particolari manifestazioni autorizzate preventivamente dalla Questura, per le quali si potrà andare in deroga alla presente Ordinanza;
c) vigilare che gli avventori non arrechino disturbo, con schiamazzi e rumori, alle occupazioni ed al riposo delle persone, chiedendo, quando ne ricorrano i presupposti, ivi compreso il pregiudizio per l'igiene pubblica, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
d) garantire il rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata dei rifiuti assicurando la pulizia delle aree antistanti l'esercizio.

Limitazione alla vendita di prodotti

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di alcolici, nel periodo sopra individuato (dal 1° al 30 agosto 2025), dalle ore 24,00 e fino alle ore 07,00, è vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda contenuta in vetro o in lattina, da parte degli esercizi commerciali su aree private o pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di vendita mediante distributori automatici. E' altresì vietata la consumazione su aree pubbliche o private ma di pubblico uso, di bevande contenute in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro, o comunque in lattine.

Unica eccezione al presente divieto è consentita per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi secondo gli orari normati dall'art.6 del D.L. 117/2007.

Sanzioni

Tutto il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n°689/1991.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi che con la presente

ugualmente si richiamano, chiunque violi il disposto della presente Ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa d'importo variabile da € 250,00 ad € 500,00 ai sensi di quanto normato dall'art.7 bis del Decreto Legislativo n°267/2000, come modificato dalla Legge n°03/2003.

È prevista la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o degli strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi dell'art.13 della Legge n°689/1991, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art.20 comma III della stessa Legge n°689/1991.

È prevista altresì la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglie/contenitori in vetro e/o lattine detenute all'interno del P.E. che non rispettano la limitazione di vendita per asporto prevista nella presente Ordinanza ai sensi dell'art. 13 Legge n°689/1981, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20, comma III, della stessa Legge n°689/1981.

Per i casi di mancata osservanza di quanto alle prescrizioni- lettera d)- della presente Ordinanza si applicherà quanto previsto dalla Legge n°94/2009 art. 3 commi 16 e 17.

DEMANDA

all'Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all'albo pretorio del Comune di Aidone, per dieci giorni, anche sul sito Internet del Comune di Aidone, per la relativa diffusione.

DISPONE

L'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

L'esecutività della presente ordinanza è demandata alla Polizia Municipale ed a tutti gli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ex Legge n°1034/1971, ed entro 120 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, al Presidente della Regione Sicilia.

Il Resp.le
Protezione Civile Comunale - SUAP
geom Lorenzo Calcagno

COMUNE DI AIDONE - Prov. di Enna - 28

Il Sindaco
Annamaria Raccuglia